

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

lpotesi di Accordo

ANNO 2015

Dipendenti della Direzione generale della Protezione civile

29 LUGLIO 2015

CORAN COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Ipotesi di Accordo

Personale dipendente della Direzione generale della Protezione civile

presso la sede del Coran si sono incontrati:

Avv. Luca De Angelis

Avv. Maria Paola Nieddu

Dott. Salvatore Piras

componenti il Coran in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P.

CGIL-F.P. Confederazione

CISL FPS

CISL Confederazione

UIL FPL Comparto Regione

UIL FPL Categoria

SADIRS -UGL

SAF

FEDRO

FENDRES-SAFOR

CONFSAL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di accordo relativo al personale dipendente della Direzione generale della Protezione civile.



CORAN COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art.1 Campo di applicazione

- 1. Il presente contratto si applica al personale dipendente della Direzione generale della Protezione Civile.
- 2. Il presente contratto, soprattutto in relazione ai turni legati all'operatività della struttura, riveste carattere di eccezionalità rispetto al quadro normativo e regolamentare ed ha una durata temporale, tale da non pregiudicare l'equilibrio psico-fisico delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati, collegata all'urgente implementazione e al necessario rafforzamento della Direzione generale della Protezione Civile.

Art.2 Decorrenza

- 1. Il presente accordo introduce una regolamentazione dell'orario di lavoro più aderente alle esigenze di funzionamento della Protezione civile caratterizzate dall'imprevedibilità del verificarsi e dell'evolversi delle situazioni di criticità ed emergenza connesse al ruolo e alle funzioni della protezione civile.
- 2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 1° gennaio 2015.

Art.3 Disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile

Nelle more della copertura della dotazione organica del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile e con l'impegno delle parti di trattare in maniera più analitica la materia, successivamente all'avvenuta copertura della dotazione organica, dopo l'art. 33 del CCRL del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il seguente art. 33bis:

- 1. Per assicurare l'operatività del Centro funzionale decentrato della Protezione civile, il personale in esso utilizzato, dispone di un orario di lavoro dalle ore 9 alle ore 18, nel rispetto dell'orario settimanale di 36 ore, fino a 8 giorni al mese. L'assegnazione dell'orario di lavoro sopra definito, da titolo a percepire la maggiorazione retributiva oraria pari al 25% nei giorni feriali e al 40% nei giorni festivi. Qualora la giornata lavorativa, anche se di domenica, ricada il 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e nella festività del Santo Patrono, la maggiorazione oraria è stabilita nella misura del 60%.
- 2. In caso di vigenza di avvisi di criticità moderata e/o elevata i dipendenti del Centro di cui al precedente comma sono chiamati all'effettuazione di turni continuativi di servizio a scavalce diurni (dalle 10 alle 22) e a scavalco notturni (dalle 22 alle 10), attivabili mediante un calendario di reperibilità mensile. I periodi di riposo tra un turno e l'altro sono pari a 11 ore, in caso di turno diurno, e a 22 ore nel caso di turno notturno. Al lavoratore chiamato a svolgere la propria prestazione H12 notturna dovrà essere garantito che tra la fine dell'orario convenzionale giornaliero e l'inizio del turno anzidetto intercorra un periodo di riposo consecutivo non inferiore a 9 ore per il rec upero delle energie psico-fisiche in deroga alle attuali norme comunitarie. L'assegnazione dell'orario di lavoro secondo i turni H12 da titolo a percepire la maggiorazione retributiva oraria pari al 25% nei diurni feriali, al 40% nei diurni festivi e notturni feriali ed al 60% nei notturni festivi. Qualora la giornata lavorativa, anche se di domenica, ricada il 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e nella festività del Santo Patrono, la maggiorazione oraria è stabilita nella misura del 60%.



SAM SAM

CORAN COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

- 3. Nei casi di cui al comma precedente e' consentito, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo lavorativo, effettuare una pausa retribuita, sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata pari a dieci minuti.
- 4. Le articolazioni H9 e le reperibilità per i turni H12 di cui ai commi 1 e 2 sono programmate mensilmente in modo tale che la loro sommatoria, per ciascun dipendente, non sia superiore a 8 giornate in un mese, delle quali non più di due festive.
- 5. Lo svolgimento dell'orario di lavoro di cui ai precedenti commi 1 è 2 non comporta il riproporzionamento delle ferie e degli altri istituti contrattuali che prevedono assenze dal servizio.
- 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, al verificarsi di situazioni di emergenza, al personale della Protezione civile concretamente impegnato in attività di soccorso o di supporto all'emergenza, sia sul luogo dell'evento che presso gli uffici.

FENDRES-SAFOR